

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

IL TRIBUNALE,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 254, quinto comma, di quest'ultimo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, in particolare, l'articolo 106 bis, paragrafo 1, di quest'ultimo,

visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 63 di quest'ultimo,

considerando che il regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti ⁽¹⁾, destinato a entrare in vigore il 1° settembre 2016, prevede che il Tribunale eserciti in primo grado le competenze a decidere sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti ai sensi dell'articolo 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), comprese le controversie tra qualunque istituzione e qualunque organo o organismo, da un lato, e il rispettivo personale, dall'altro, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea,

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento di procedura del Tribunale,

con l'accordo della Corte di giustizia,

con l'approvazione del Consiglio data il 6 luglio 2016,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale ⁽²⁾ è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2:

a) il testo della lettera i) è sostituito dal seguente:

«i) l'espressione «ricorsi diretti» designa i ricorsi proposti in base agli articoli 263 TFUE, 265 TFUE, 268 TFUE, 270 TFUE e 272 TFUE;»;

b) è aggiunta la lettera j):

«j) l'espressione «statuto dei funzionari» designa il regolamento che istituisce lo statuto dei funzionari dell'Unione europea nonché il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione».

2) L'articolo 29 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, lettera b), la parte di frase «le cause promosse ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, dell'articolo 265, terzo comma, TFUE e dell'articolo 268 TFUE» è sostituita da «le cause promosse ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, dell'articolo 265, terzo comma, TFUE, dell'articolo 268 TFUE e dell'articolo 270 TFUE»;

b) il paragrafo 2, lettera b), diviene il paragrafo 2, lettera c);

⁽¹⁾ GUL 200 del 26.7.2016, pag. 137.

⁽²⁾ Regolamento di procedura del Tribunale (GUL 105 del 23.4.2015, pag. 1).

- c) al paragrafo 2 è inserita la lettera b):
- «b) per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 270 TFUE nei quali è esplicitamente sollevata un'eccezione di illegittimità avverso un atto di portata generale, salvo qualora la Corte di giustizia o il Tribunale abbia già statuito sulle questioni sollevate da tale eccezione.»
- 3) Il testo della prima frase dell'articolo 39, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
- «I funzionari e gli altri agenti incaricati di assistere direttamente il presidente, i giudici e il cancelliere sono nominati secondo le modalità stabilite nello statuto dei funzionari.»
- 4) L'articolo 78 è modificato come segue:
- a) i paragrafi da 2 a 5 sono rinumerati e divengono i paragrafi da 3 a 6;
- b) è inserito il seguente testo quale paragrafo 2:
- «2. Il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 270 TFUE deve essere corredato, ove occorra, del reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari e della decisione recante risposta sul reclamo con indicazione delle date di presentazione e di notifica.»
- c) al paragrafo 5, che diviene il paragrafo 6, il riferimento ai «paragrafi da 1 a 4» è sostituito da un riferimento ai «paragrafi da 1 a 5».
- 5) all'articolo 80, paragrafo 2, la parte di frase «dall'articolo 78, paragrafo 5,» è sostituita da «dall'articolo 78, paragrafo 6,»;
- 6) all'articolo 81, paragrafo 2, il riferimento all'articolo «78, paragrafi da 3 a 5.» è sostituito dal riferimento all'articolo «78, paragrafi da 4 a 6.».
- 7) L'articolo 86 è modificato come segue:
- a) i paragrafi da 3 a 6 sono rinumerati e divengono i paragrafi da 4 a 7;
- b) è inserito il seguente testo quale paragrafo 3:
- «3. Nelle cause promosse ai sensi dell'articolo 270 TFUE, l'adattamento del ricorso è effettuato con atto separato e, in deroga al paragrafo 2, entro il termine previsto dall'articolo 91, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari entro il quale può essere chiesto l'annullamento dell'atto che giustifica l'adattamento del ricorso.»
- 8) All'articolo 110 viene aggiunto il seguente paragrafo 4:
- «4. Nelle cause promosse ai sensi dell'articolo 270 TFUE, i membri del collegio giudicante e l'avvocato generale, nel corso dell'udienza di discussione, possono invitare le parti stesse a esprimersi in merito a determinati aspetti della controversia.»
- 9) All'articolo 120, la parte di frase «o al Tribunale della funzione pubblica» è soppressa.
- 10) All'articolo 124, paragrafo 1, la parte di frase «Se, prima che il Tribunale abbia statuito, le parti principali si accordano per risolvere la controversia» è sostituita da «Se, prima che il Tribunale abbia statuito, le parti principali si accordano, in una sede diversa dal Tribunale, per risolvere la controversia».
- 11) Dopo l'articolo 125, è aggiunto un nuovo capo che include quattro articoli:

«Capo XI bis

DELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE AMICHEVOLE AVVIATA DAL TRIBUNALE NELLE CAUSE PROMOSSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 270 TFUE

Articolo 125 bis

Modalità

1. In ogni fase del procedimento il Tribunale può esaminare le possibilità di una composizione amichevole di tutta o parte della controversia tra le parti principali.

2. Il Tribunale incarica il giudice relatore, assistito dal cancelliere, di esperire un tentativo di composizione amichevole della controversia.
3. Il giudice relatore può proporre una o più soluzioni tali da porre fine alla controversia, adottare le misure necessarie allo scopo di agevolare una siffatta soluzione e dare esecuzione alle misure decise a tal fine. Egli può, in particolare:
 - a) invitare le parti principali a fornire informazioni o ragguagli;
 - b) invitare le parti principali a produrre documenti;
 - c) convocare a riunioni i rappresentanti delle parti principali, le parti principali stesse o qualsiasi funzionario o agente dell'istituzione autorizzato a trattare un eventuale accordo;
 - d) in occasione delle riunioni previste alla lettera c), avere colloqui separati con ciascuna delle parti principali, qualora esse vi consentano.
4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano anche nell'ambito di un procedimento sommario.

Articolo 125 ter

Incidenza dell'accordo delle parti principali

1. Se le parti principali si accordano, dinanzi al giudice relatore, sulla soluzione che pone fine alla controversia, possono chiedere che i termini di tale accordo siano sanciti in un atto firmato dal giudice relatore, nonché dal cancelliere. Quest'atto è notificato alle parti principali ed ha valore di atto pubblico.
2. La causa è cancellata dal ruolo con ordinanza motivata del presidente. Su domanda di una parte principale, con l'accordo dell'altra parte principale, i termini dell'accordo al quale sono pervenute le parti principali sono indicati nell'ordinanza di cancellazione dal ruolo.
3. Il presidente statuisce sulle spese secondo l'accordo o, in mancanza, secondo il suo libero apprezzamento. Se del caso, statuisce sulle spese dell'interveniente conformemente all'articolo 138.

Articolo 125 quater

Registro e fascicolo specifici

1. Gli atti prodotti nell'ambito della procedura di composizione amichevole ai sensi dell'articolo 125 *bis*:
 - sono iscritti in uno specifico registro che non è soggetto al regime di cui agli articoli 36 e 37;
 - sono inseriti in un fascicolo distinto dal fascicolo della causa.
2. Gli atti prodotti nell'ambito della procedura di composizione amichevole ai sensi dell'articolo 125 *bis* sono portati a conoscenza delle parti principali, fatta eccezione per quelli che ciascuna di esse ha trasmesso al giudice relatore nell'ambito dei colloqui separati previsti all'articolo 125 *bis*, paragrafo 3, lettera d).
3. Le parti principali possono accedere agli atti del fascicolo distinto dal fascicolo della causa, previsto al paragrafo 1, fatta eccezione per gli atti che ciascuna di esse ha trasmesso al giudice relatore nell'ambito dei colloqui separati previsti all'articolo 125 *bis*, paragrafo 3, lettera d).
4. L'interveniente non può accedere agli atti del fascicolo distinto dal fascicolo della causa previsto al paragrafo 1.

5. Le parti possono consultare in cancelleria lo specifico registro previsto al paragrafo 1.

Articolo 125 quinquies

Composizione amichevole e procedimento giurisdizionale

Nell'ambito del procedimento giurisdizionale il Tribunale e le parti principali non possono utilizzare i pareri espressi, i suggerimenti formulati, le proposte presentate, le concessioni effettuate o i documenti predisposti ai fini della composizione amichevole.».

- 12) L'articolo 127 è modificato come segue:
- a) il testo del titolo «Rinvio di una causa dinanzi alla Corte di giustizia o al Tribunale della funzione pubblica» è sostituito dal testo «Rinvio di una causa dinanzi alla Corte di giustizia»;
 - b) la parte di frase «e dall'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato I allo statuto» è soppressa.
- 13) All'articolo 130, paragrafo 7, il testo della seconda frase «Esso rinvia la causa alla Corte di giustizia o al Tribunale della funzione pubblica se rientra nella loro competenza.» è sostituito da «Esso rinvia la causa alla Corte di giustizia se rientra nella sua competenza.»
- 14) All'articolo 135, paragrafo 1, i termini «In via eccezionale,» sono soppressi.
- 15) All'articolo 143, paragrafo 4, il riferimento all'articolo «78, paragrafi da 3 a 5,» è sostituito da un riferimento all'articolo «78, paragrafi da 4 a 6,»
- 16) All'articolo 147, paragrafo 5:
- a) il riferimento all'articolo «78, paragrafo 3.» è sostituito da un riferimento all'articolo «78, paragrafo 4.»;
 - b) il riferimento all'articolo «78, paragrafo 5.» è sostituito da un riferimento all'articolo «78, paragrafo 6.».
- 17) L'articolo 156 è modificato come segue:
- a) i paragrafi 3 e 4 sono rinumerati e divengono i paragrafi 4 e 5;
 - b) è inserito il seguente testo quale paragrafo 3:

«3. Nelle cause promosse ai sensi dell'articolo 270 TFUE, le domande previste ai paragrafi 1 e 2 possono essere presentate sin dal deposito del reclamo previsto all'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, alle condizioni stabilite all'articolo 91, paragrafo 4, di detto statuto.».
- 18) All'articolo 173, paragrafo 5, il riferimento all'articolo «78, paragrafi da 3 a 5,» è sostituito da un riferimento all'articolo «78, paragrafi da 4 a 6,».
- 19) All'articolo 175, paragrafo 4, il riferimento all'articolo «78, paragrafi da 3 a 5,» è sostituito da un riferimento all'articolo «78, paragrafi da 4 a 6,».
- 20) L'articolo 193 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 1, la parte di frase «o del Tribunale della funzione pubblica» è soppressa;
 - b) il paragrafo 2 è soppresso;
 - c) il numero che precede il primo paragrafo è soppresso.
- 21) All'articolo 196, paragrafo 2, i termini «Tribunale della funzione pubblica» sono sostituiti da «Tribunale in funzione di giudice di primo grado» e i termini «in funzione di giudice dell'impugnazione» sono aggiunti dopo il termine «Tribunale».
- 22) All'articolo 213, paragrafo 3, la parte di frase «e al Tribunale della funzione pubblica» è soppressa.

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, che fanno fede nelle lingue di cui all'articolo 44 di tale regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore il 1° settembre 2016.

Lussemburgo, 13 luglio 2016

Il cancelliere

E. COULON

Il presidente

M. JAEGER
